



**U.G.C.d.L. di ROMA e Provincia**  
Unione Giovani Consulenti del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo, n. 456 – ROMA  
[www.ugcdl.com](http://www.ugcdl.com) – [mail:ugcdlrm@gmail.com](mailto:ugcdlrm@gmail.com)

## **Esteso il campo di applicazione del lavoro occasionale ed accessorio**

La legge 23 dicembre 2009, n.191, art. 2, commi 148/149 introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio già disciplinato dall'art. 70 decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Esaminiamo le nuove particolarità alla luce dei chiarimenti apportati dalla circolare INPS n.17 del 3 febbraio 2010 per ciò che concerne le tipologie di lavoratori.

### ***Prestatori:***

- **Studenti**

Per quanto riguarda gli studenti iscritti all'università e con meno di 25 anni la nuova formulazione della lettera e) dell'art. 70 D. Lgs 276/2003 prevede che questi possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno e nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, compresi enti locali, scuole ed università.

- **Pensionati**

Si ribadisce che tale categoria può svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e si prevede il loro impiego anche in favore degli enti locali.

- **Lavoratori part-time**

In via sperimentale per l'anno 2010 si prevede la possibilità di impiegare nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, per prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale sempre che questo avvenga presso altro committente, che non sia il proprio datore di lavoro.

- **Percettori di prestazioni a sostegno del reddito**

L'impiego per lavoro occasionale accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato per tutto il 2010, si conferma altresì che le suddette prestazioni possano essere svolte in tutti i settori produttivi. In riferimento ai percettori di integrazione salariale si elencano di seguito:

1. I lavoratori interessati dallo stato di disoccupazione ordinaria;
2. I lavoratori in mobilità;
3. I lavoratori interessati da trattamenti speciali di disoccupazione edile.

Il limite massimo dei compensi derivanti dal lavoro occasionale per singolo percettore è di complessivi €3.000,00 netti per anno solare.

Si ribadisce che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

La natura di accessorialità comporta che le attività disciplinate dall'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa allegata alla circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010.



**U.G.C.d.L. di ROMA e Provincia**  
Unione Giovani Consulenti del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo, n. 456 – ROMA  
[www.ugcdl.com](http://www.ugcdl.com) – mail: [ugcdlrm@gmail.com](mailto:ugcdlrm@gmail.com)



**Lavoro Occasionale**

Ambito/settore di attività	Categorie di prestatori *	Committenti	Regime Contributivo
Lavori domestici (art. 70, comma 1, lett. a)	Tutti	Privati (Famiglie)	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. b)	Tutti	Privati Aziende Enti locali	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Insegnamento privato supplementare (art. 70, comma 1, lett. c)	Tutti	Privati	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 70, comma 1, lett. d)	Tutti	Privati Aziende Committenti pubblici**	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95

\* Il limite economico è di 5.000 € netti nell'anno per prestatore per singolo committente, corrispondenti a 6.660 € lordi per committente

\*\* Le P.A. possono ricorrere ai voucher solo per tali tipologie di attività, ivi compresi gli Enti locali

segue...



**Lavoro Occasionale**

Ambito/settore di attività	Categorie di prestatori	Committenti	Regime Contributivo
Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi	<ul style="list-style-type: none"><li>- giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza (1) e il sabato e domenica; studenti universitari regolarmente iscritti in tutti i periodi dell'anno, anche per impiego in scuole e università (art. 70, comma 1 lett. e)</li><li>- pensionati (art. 70, comma 1 lett. h bis)</li><li>- soggetti percettori misure di sostegno al reddito (anno 2010) (art. 70, comma 1 bis) (2)</li><li>- lavoratori in part time, (anno 2010)</li></ul>	Privati Aziende Enti locali Scuole Università	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Attività agricole di carattere stagionale – es. vendemmia, raccolta delle olive, etc. (art. 70, comma 1, lett. f)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado;</li><li>• Pensionati;</li><li>• Casalinghe</li></ul>	Datori di lavoro agricoli	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Attività agricole di qualunque tipo (art. 70, comma 1, lett. f)	Tutti	Datori di lavoro agricoli di cui all'art. 34, comma 6 D.P.R. 633/72 (produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro)	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95

[1] Vacanze natalizie: periodo intercorrente dal 1° dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 104 del 1 dicembre 2008).

[2] In caso di percettori di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000 € complessivi per anno solare, corrispondenti a 4.000 € lordi

segue



**U.G.C.d.L. di ROMA e Provincia**  
Unione Giovani Consulenti del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo, n. 456 – ROMA  
[www.ugcdl.com](http://www.ugcdl.com) – mail: [ugcdlrm@gmail.com](mailto:ugcdlrm@gmail.com)



**Lavoro**  
Occasionale

Ambito/settore di attività	Categorie di prestatori	Committenti	Regime Contributivo
Prestazioni rese nell'ambito di <u>tutti i settori produttivi</u> per attività specifiche (art. 70, comma 1, lett. g)	Tutti	Imprese familiari (art. 230 – bis c.c.) (limite di 10.000 € per anno fiscale)*	- Regime contributivo ed assicurativo ordinario - Regime contributivo ed assicurativo agevolato per studenti con meno di 25 anni, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito, personale in part time, per i quali è prevista l'iscrizione a gestione separata
Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (art. 70, comma 1, lett. h)	Tutti	Privati Aziende	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie (art 70, comma 1, lett. h ter)	Tutti	Privati Aziende	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95

\* il limite economico corrisponde ad un importo lordo di 13.330 €

**Alessandro Bonanni**  
Deleg: **Francesca Celidonio**

**Coord: Francesca Proietti**